



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese
Via Santi 60 - Tel. 059/2032224 - Fax 059/2032164
E-mail * giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 3/11/2005
Protocollo generale n. 144495/05
Protocollo G.C. n. 18431/05

CG/adc

A tutto il Personale del Settore
Agli Ordini e Collegi professionali
AL Comitato Permanente Professioni (CUP)
Alle Associazioni di categoria
LORO SEDI

OGGETTO: NORMATIVA SISMICA – PRIMI PROVVEDIMENTI PER IL RITIRO DEI PROGETTI.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive modifiche, in materia di classificazione sismica del territorio nazionale e il Decreto ministeriale 14/9/2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni" sono entrati in vigore a far tempo il 23/10/2005.

La Regione Emilia Romagna, poi, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1677/2005, ha dettato prime indicazioni applicative in merito al DM citato.

Il Comune di Modena è stato classificato ex novo in zona 3 (zona a bassa sismicità), e ad esso si applica la normativa antisismica dettata, in materia, dalla legislazione statale e regionale.

Occorre pertanto dettare alcune prime disposizioni in materia di ritiro dei progetti edilizi, a far tempo dal 3/11/2005, per i quali si fa riferimento all'art. 93 del DPR 380/2001 e s.m. e alla deliberazione regionale citata, secondo i quali, nei comuni a bassa sismicità, i progetti edilizi devono essere corredati dei seguenti elementi:

- A. l'asseverazione nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità del progetto dell'opera alla normativa tecnica prevista dal D. M. 14 settembre 2005 "norme tecniche per le costruzioni" o dalla normativa previgente sulla medesima materia L. 1086/71 e L. 64/74 e relativi Decreti attuativi;
- B. *planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture" con " allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari..... nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di*

fondazione”, in conformità a quanto disposto dall’art. 93 commi 3, 4, 5, del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 17 della L. n. 6471974).

PERMESSI DI COSTRUIRE.

Per quanto riguarda le domande di permessi di costruire, il Comune di Modena continuerà a ritirarli, fino al 11/11/2005, anche se non corredati di quanto sopra, provvedendo a farne richiesta agli interessati, in sede di richiesta di documentazione integrativa. Dopo tale data i progetti dovranno essere completi di tutta la documentazione necessaria.

DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

Dal 3/11/2005, potranno essere ritirate solamente le DIA che contengano gli elementi di cui alle lettere A e B di cui sopra.

Per quanto riguarda, invece, progetti asseverati con DIA non disciplinati dal D.M. 14 settembre 2005, da un primo esame della normativa e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005, si ritiene di dedurre che il professionista abilitato debba riportare nella relazione tecnica una dichiarazione attestante la non necessità di presentazione degli elaborati grafici, del fascicolo dei calcoli e delle relazioni tecniche previsti dall’art 93 del D.P.R. n. 380/2001 commi 3, 4, 5. Il ritiro di queste DIA sarà altresì subordinato alla presenza in relazione di tale specifica.

Si precisa che il progetto esecutivo richiesto potrà essere depositato anche prima dell’inizio dei lavori ed in tal caso l’interessato potrà riservarsi con apposita dichiarazione, da rendersi alla presentazione del progetto medesimo, tale facoltà. In questo caso all’atto del deposito del progetto esecutivo dovrà essere prodotta un’apposita dichiarazione di congruità ai sensi dell’art. 3, comma 4, della LR 35/1984 come successivamente modificata, in particolare dall’art. 36 della LR 31/2002 e s.m.

L’art. 3 della LR 35/1984, prevede che, sempre su richiesta dell’interessato, qualora il progetto da depositare abbia i medesimi contenuti di cui alla l. 1086/1971 (in materia di cemento armato), tale deposito costituisca altresì deposito ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 1086.

Si provvederà con successiva nota informativa a dare disposizioni in merito ai titoli abilitativi edilizi per i quali non siano stati iniziati i lavori prima del 23/10/2005, o rilasciati o divenuti efficaci successivamente al 23/10/2005 e non corredati della documentazione sopra descritta.

Si chiarisce fin da subito che tali progetti rientrano nell’ambito di applicazione della normativa antisismica. Pertanto per essi opera la decadenza stabilita dall’art. 14 LR 31/2002 e s.m., salvo che siano stati redatti in conformità alla predetta normativa, nel qual caso andranno integrati con le documentazioni e gli elaborati di cui sopra. Nel caso in cui, per rendere conformi le opere progettate alla normativa antisismica, detti progetti debbano essere modificati, dovranno essere presentati nuovi progetti edilizi, con le modalità ordinarie.

La presente costituisce disposizione di servizio.

**Il dirigente responsabile
Ing. Giovanni Villanti**

L’originale, firmato e protocollato, è depositato agli atti del Settore.